



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
CAGLIARI**

Tel. 070/60222221 – fax: 070/60222214

Prot. n° 6383/4/circ.n° 23/2010

Cagliari, 16.11.2010

Allegati: 1

Oggetto: *Art.43 del Testo Unico sulle spese di giustizia (DPR 115/02) – Trattamento fiscale delle indennità forfetarie spettanti al personale di polizia ad ordinamento civile e militare.*

AI SIGG. PROCURATORI DELLA REPUBBLICA  
presso i Tribunali CAGLIARI  
ORISTANO  
LANUSEI

AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale per i Minorenni CAGLIARI

*Trasmetto, per opportuna conoscenza, copia della nota ministeriale datata 12.11.2010, P. n° 147013.U relativa all'argomento in oggetto.*

IL PROCURATORE GENERALE

Ettore Angioni


09200900705		
PROCURA GENERALE REPUBBLICA CAGLIARI		
N. 6333/E		15 NOV. 2010
UOR AA.GG.	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo		Sottofascicoli

N° 23/2010 Reg. Circolari



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
Direzione Generale della Giustizia Civile  
Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 06/68851 - fax 06/68897523  
ufficio I



Roma, 10/11/2010

*fu*

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello  
Loro sedi

Ai Sigg. Procuratori Generali della Repubblica  
Loro sedi

Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia  
Roma

e p.c., al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale  
del Ministero della Giustizia

Oggetto: Art. 43 del Testo Unico sulle spese di giustizia (DPR 115/02) - Trattamento fiscale delle  
indennità forfettarie spettanti al personale di polizia ad ordinamento civile e militare.

Alcuni uffici giudiziari hanno chiesto chiarimenti in ordine al trattamento fiscale da riservare alle indennità forfettarie spettanti al personale di Polizia ad ordinamento militare per le trasferte compiute ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 115/02 il quale stabilisce che "per il compimento di atti del processo penale e civile fuori dalla sede in cui si svolge (...) gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, per gli atti ad essi direttamente delegati dal magistrato, hanno diritto al trattamento di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali".

In particolare è stato chiesto di conoscere se il rimborso forfettario previsto per pasti non consumati ai sensi dell'art. 36, comma 8, del DPR n. 51/2009 e il rimborso forfettario delle spese di vitto e alloggio, preventivamente autorizzato in alternativa al trattamento economico di missione vigente, così come previsto dal successivo comma 12 della richiamata disposizione, debbano essere assoggettate a tassazione per la parte eccedente la franchigia prevista dall'art. 51 del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/86).

V. In Cagliari, addì 15 NOV. 2010

Il Dirigente Amm.vo  
Franca Arru  
*Franca Arru*

V. In Cagliari, addì 15 NOV. 2010

Il Procuratore Generale  
Ettore Angioni  
*Ettore Angioni*

Ciò premesso, tenuto conto del parere fornito sull'argomento dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale normativa, e dall'INPDAP - Direzione Centrale Entrate - si fa presente quanto segue.

Per il personale appartenente alle Forze di polizia si applica, oltre alla disciplina prevista per la generalità dei dipendenti pubblici (leggi n. 836/73 e n. 417/78), anche il trattamento di trasferta disciplinato dal D.P.R. n. 170/2007 concernente "*Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)*", così come integrato dal DPR n. 51/2009.

In considerazione della necessità di contenere la spesa di bilancio si invitano innanzitutto gli uffici giudiziari di limitare il rilascio di eventuali **autorizzazioni preventive** prescritte dalla specifica normativa di settore, alla quale si rinvia per una analisi sistematica della materia, **nei soli casi di effettiva necessità** o, comunque, quando risulti **economicamente più conveniente** per l'Amministrazione.

Ciò premesso si osserva che l'indennità di trasferta trova la propria disciplina nell'art. 51 del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/86) recante "*determinazione del reddito di lavoro dipendente*". In particolare, il comma 5 dell'anzidetta disposizione legislativa prevede che le indennità corrisposte per le trasferte e le missioni effettuate fuori dal territorio comunale in cui è fissata la sede di lavoro concorrono a formare il reddito per la parte eccedente euro 46,48 al giorno, elevate ad euro 77,47 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. Nel caso in cui, oltre alle indennità, siano rimborsate analiticamente le spese di alloggio ovvero di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente, il limite della franchigia è ridotto di un terzo (rimborso misto). La quota esente è ridotta di due terzi se il rimborso analitico riguarda sia le spese di alloggio che quelle di vitto.

Se in luogo dell'indennità di trasferta il dipendente riceve il rimborso analitico delle spese sostenute in occasione della trasferta, non concorrono a formare il reddito i rimborsi delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, fino all'importo massimo di euro 15,49 elevate a 25,82 per le trasferte all'estero, così come previsto dall'art. 51 del TUIR.

Da quanto detto consegue che la somma erogata a titolo di rimborso forfettario per pasti non consumati ai sensi dell'art. 36, comma 8, del citato D.P.R. n. 51/09, o a titolo di rimborso forfettario preventivamente autorizzato in alternativa al trattamento economico di missione vigente ai sensi del successivo comma 12, concorre al limite della franchigia giornaliera prevista dal citato art. 51 del T.U.I.R., trattandosi di somme erogate forfettariamente e non di rimborsi analitici.

Conclusivamente deve ritenersi che dette somme erogate a titolo di rimborso forfettario, nonché quelle erogate a titolo di indennità di trasferta, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per la parte eccedente la quota esente e, pertanto, per tale parte, debbono essere assoggettate ad imposizione fiscale e contributiva.

Le medesime considerazioni devono essere svolte anche per le indennità forfettarie previste dall'art. 13 del citato DPR n. 51/2009 per il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile.

I funzionari delegati provvederanno, pertanto, al versamento delle ritenute fiscali e degli oneri contributivi, sia a carico del dipendente che dell'amministrazione, prelevando i fondi necessari dal cap. 1360 spese di giustizia.

Il versamento dei contributi previdenziali a carico del dipendente (8,80% ovvero la diversa aliquota prevista per i dipendenti iscritti al regime pensionistico retributivo da verificare eventualmente sul cedolino stipendiale) ed a carico dell'amministrazione (24,20%) dovrà essere effettuato sul conto di contabilità speciale n. 1094 intestato all'INPDAP ed acceso presso ogni tesoreria provinciale dello Stato per il versamento dei contributi dei dipendenti statali, mentre la ritenuta previdenziale per fondo credito a carico del dipendente (0,35%) dovrà essere versata sul conto di contabilità speciale n. 1011 intestato sempre all'INPDAP.

Il versamento dei contributi previdenziali potrà avvenire, così come previsto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 35 del 14 ottobre 2010, anche con l'utilizzo del modello F24 Enti Pubblici. Il versamento con il predetto modello, utilizzando i codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate, rappresenta un'opportunità in più per i funzionari delegati titolari di aperture di credito che già ne fanno uso, ai sensi del decreto 22 ottobre 2010 del predetto Ministero dell'Economia, per il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF.

Ai fini delle operazioni di conguaglio, così come previsto dall'art. 29 comma 2, del DPR n. 600/73, gli uffici giudiziari provvederanno a comunicare alle amministrazioni di appartenenza del personale delle forze di polizia, quali enti che corrispondono il trattamento fondamentale, l'ammontare delle somme nette corrisposte nell'anno al singolo dipendente, i compensi lordi imponibili, le ritenute fiscali e previdenziali operate ivi comprese quelle a carico dell'amministrazione, specificando, altresì, il codice fiscale del percipiente. I suddetti dati dovranno essere comunicati **entro la fine dell'anno** e, comunque, in tempo utile per consentire al sostituto principale di effettuare le necessarie operazioni il cui termine ultimo è fissato entro il 12 gennaio dell'anno successivo.

Trattandosi di compensi di natura accessoria, sarà cura delle amministrazioni di appartenenza ~~provvedere~~, sulla base delle comunicazioni ricevute dagli uffici giudiziari, ai

connessi adempimenti ed alle previste certificazioni fiscali e contributive (CUD, 770, DMA, ecc.) in relazione al singolo dipendente al quale viene corrisposto il trattamento economico fondamentale.

Si invitano le SS.LL. a voler far conoscere il contenuto della presente nota a tutti gli uffici giudiziari interessati ed ai funzionari delegati per le spese di giustizia operanti nel distretto.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
*Maria Teresa Saragnano*

